



CONFINDUSTRIA

Commissione
Industria, commercio,
turismo

Senato della Repubblica

4 luglio 2019

Audizione Parlamentare



CONFINDUSTRIA

*Memoria sul Disegno di
Legge, recante “Modifiche al
codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, e altre disposizioni per
il contrasto dell’obsolescenza
programmata dei beni di
consumo”
AS615*

Premessa

Il presente documento contiene le considerazioni di Confindustria in merito al Disegno di Legge recante “*Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il contrasto dell’obsolescenza programmata dei beni di consumo*” - AS615 (di seguito, anche “DDL”).

La durabilità prolungata dei beni rappresenta uno degli elementi chiave della tenuta della relazione tra impresa e consumatore. Reputazione e fidelizzazione dipendono, infatti, dalla capacità di un operatore di soddisfare le aspettative del consumatore rispetto al bene acquistato in termini di innovazione, qualità e mantenimento delle funzionalità nel tempo. Pertanto, è prioritario interesse delle imprese garantire ai consumatori alte *performance* di qualità e durabilità dei prodotti, nonché servizi durante la fase di utilizzo e vita del bene.

Inoltre, la durabilità dei prodotti è uno dei *driver* dell’economia circolare, nella misura in cui contribuisce alla “prevenzione” della formazione dei rifiuti e alla promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili. La transizione verso un’economia circolare, infatti, comporta non solo la sostituzione di materie prime vergini con materiali ottenuti da rifiuti, ma anche la prevenzione della produzione dei rifiuti stessi, alla quale concorrono, tra l’altro, la progettazione sostenibile, cd. *eco-design* e la durabilità. Pertanto, per le imprese risulta sempre più importante investire in ricerca e innovazione al fine di migliorare le *performance* di sostenibilità e cogliere le opportunità offerte dall’economia circolare. Peraltro, come emerge dall’ultimo rapporto GreenItaly, le imprese italiane vantano già notevoli risultati nell’ambito dell’economia circolare, che hanno portato l’Italia a essere *leader* in Europa nell’uso efficiente delle risorse, nell’adozione di modelli di produzione sostenibili e nella minimizzazione della produzione di rifiuti.

In ogni caso, sono le stesse ragioni economiche e ambientali sopra richiamate a richiedere un **rappporto equilibrato** tra l’estensione forzata della durata di vita dei prodotti e l’innovazione e lo sviluppo. Equilibrio, peraltro, più volte richiamato dal Parlamento europeo nella Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese.

Si pensi, ad esempio, all’esigenza di contenere le minacce informatiche e i rischi di sicurezza, in continua evoluzione e non preventivamente valutabili. Oppure all’esigenza di ridurre i consumi energetici di elettrodomestici e altri prodotti elettronici. Si tratta di circostanze in cui l’allungamento della vita del prodotto deve necessariamente misurarsi con ulteriori politiche e *standard* produttivi, nonché con la domanda di sicurezza e/o novità degli stessi consumatori.

La durata della vita di un prodotto dipende anche - e non poco - dalle modalità di impiego, conservazione e manutenzione. Si tratta di fattori che esulano completamente dall’operatore e che incidono fortemente sulla necessità o sulla scelta del consumatore di sostituire il bene acquistato con uno nuovo o più avanzato.

Pertanto, non è condivisibile un approccio al tema della durabilità dei prodotti basato principalmente sul binomio qualità e sostenibilità ambientale, come non è condivisibile la previsione di misure che disincentivano l’innovazione, imponendo agli operatori di mantenere attivi *standard* e prestazioni non al passo con le evoluzioni che gli stessi realizzano.

Il Disegno di Legge in commento sembra seguire questa linea: di impostazione consumeristica, il DDL si propone di contrastare il fenomeno dell'obsolescenza programmata al fine di tutelare i consumatori e ridurre altresì gli impatti del consumo sull'ambiente.

Quanto all'approccio, il DDL precorre le politiche europee in materia consumeristica.

A livello Ue, infatti, il dibattito sull'obsolescenza programmata è in corso e mancano ancora indirizzi consolidati al riguardo. In particolare, il tema della durabilità dei prodotti ai fini consumeristici è oggetto della citata Risoluzione del Parlamento europeo del 2017 che, tra l'altro, evidenzia la necessità di **elaborare una strategia comune per il mercato unico** e invita la Commissione europea ad **avviare un confronto a livello Ue con gli stakeholder sul concetto di obsolescenza programmata**. Come evidenziato, infatti, la questione coinvolge una serie di interessi, che richiedono una riflessione e un approfondimento più accurati.

Inoltre, la recente Direttiva (UE) 2019/771 sui contratti di vendita, nel sottolineare l'importanza di assicurare una maggiore durabilità dei beni per raggiungere modelli di consumo più sostenibili e un'economia circolare, evidenzia come *una **legislazione dell'Unione specifica per prodotto [sia] il mezzo più appropriato per introdurre il requisito della durabilità e altri requisiti di prodotto, in relazione a tipi o gruppi specifici di prodotti, utilizzando criteri ad hoc*** (Considerando 32).

Ne consegue che, la scelta di introdurre a livello nazionale una disciplina legislativa, peraltro molto rigorosa e generale, in tema di obsolescenza programmata appare al momento prematura e rischia di creare incertezza e di penalizzare le imprese che operano in Italia.

Sarebbe, quindi, opportuno **attendere gli sviluppi sul fronte europeo** e contribuire in maniera attiva e condivisa al dibattito sul tema.

Nelle more, i consumatori non sarebbero privi di tutele e garanzie: la vigente disciplina appare comunque idonea a contrastare condotte volte ad alterare la durabilità dei prodotti, nonché a compromettere le scelte degli stessi consumatori.

Il riferimento è, in particolare, a:

- le **misure in tema di conformità dei prodotti** di cui agli articoli 128 e ss. del Codice del consumo, che impongono al venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo e con qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo. Inoltre, sono previste una garanzia biennale di conformità e una presunzione di non conformità nel caso in cui i difetti del prodotto si manifestino entro 6 mesi dalla sua consegna al consumatore e, in caso di non conformità, sono altresì previsti i rimedi a favore del consumatore, come la riparazione o la sostituzione o, in subordine, una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto. Come noto, tale disciplina è stata recentemente riformata dalla citata Direttiva Ue n. 771/2019, che dovrà essere recepita entro il 1° luglio 2021. La nuova Direttiva, nel confermare le garanzie e i diritti dei consumatori in tema di conformità dei beni, ha anche previsto il concetto di **durabilità dei beni** (art. 2, par. 1, n. 13), includendolo nelle caratteristiche abituali di un bene dello stesso tipo (art. 7, par. 1, lett. d) e nel contenuto della *cd.* garanzia commerciale (art. 17), ampliando così i diritti e le tutele dei consumatori in ordine alla qualità dei prodotti;

- le **misura in tema di pratiche commerciali scorrette** di cui agli articoli 18 e ss. del Codice del consumo, che vietano pratiche false o idonee a falsare il comportamento economico del consumatore e che, come dimostrato da alcune recenti pronunce dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, consentono di contrastare anche condotte di obsolescenza programmata di natura indiretta.

Anche in **ambito ambientale**, il tema dell’obsolescenza programmata risulta ad oggi presidiato da misure volte ad assicurare una maggiore durabilità dei beni al fine di prevenire la produzione di rifiuti.

Il riferimento è, tra l’altro, all’art. 9 della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, così come modificato dalla recente Direttiva 2018/851/UE del cd. “Pacchetto Economia Circolare”, che dovrà essere recepito entro il 5 luglio 2020.

In particolare, il nuovo art. 9, par. 1 lett. b) della Direttiva Ue n. 98/2008, tra le misure “minime” che gli Stati membri dell’Ue devono adottare per evitare la produzione di rifiuti, prevede la promozione della progettazione, della fabbricazione e dell’uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli (anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili. Attraverso tale disposizione, i concetti di **eco-design, durabilità e assenza di obsolescenza programmata** sono diventati *driver* di sostenibilità strategici ai fini della transizione verso un modello di economia circolare. Pertanto, appare fondamentale assicurare loro un’attuazione coordinata e coerente con la *ratio* del “Pacchetto Economia Circolare”, al fine di conciliare la tutela dell’ambiente con quella della crescita sostenibile del sistema produttivo.

Sulla base di tali considerazioni, Confindustria ribadisce la necessità di attendere gli sviluppi del dibattito europeo sull’obsolescenza programmata e gli esiti delle prime iniziative avviate al riguardo.

Nelle more, potrebbero incentivarsi iniziative volontarie volte a favorire l’allungamento della vita dei prodotti, al fine di sperimentare pratiche condivise e sensibilizzare imprese e consumatori in merito a una maggiore riparabilità dei prodotti e a un consumo responsabile.

Entrando più nel merito del DDL, molte misure destano preoccupazione, poichè rischiano di creare incertezze, compromettere l’armonizzazione del diritto consumeristico e disincentivare l’innovazione. Il riferimento è, in particolare, a:

- la definizione di obsolescenza programmata, che si fonda su concetti, come quello di vita potenziale del bene, generici e non ancora definiti a livello europeo;
- le misure in tema di difetto di conformità, che si discostano molto dai criteri previsti dalla recente Direttiva Ue n. 771/2019 sulle vendite e che sarebbe opportuno trattare in sede di recepimento della stessa;
- le misure sui beni aventi una componente *software*, che risultano gravose e rischiano di frenare l’innovazione e lo sviluppo.

Inoltre, appaiono problematiche le norme in tema di parti di ricambio e quelle che introducono sanzioni penali per gli operatori che ricorrono a pratiche di obsolescenza programmata, nonché

le nuove attribuzioni in termini di vigilanza e controllo al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

Di seguito, alcune considerazioni di dettaglio in merito alle misure più critiche del DDL.

1. Valutazioni di dettaglio sul Disegno di Legge

Definizione di obsolescenza programmata

L'art. 1 del DDL contiene la definizione di obsolescenza programmata, intesa come l'insieme di tecniche e tecnologie attraverso le quali il produttore di un bene di consumo volutamente ne accorcia la vita o l'uso potenziale, al fine di incrementarne il tasso di sostituzione. Inoltre, l'art. 1 fornisce un elenco non tassativo di pratiche che condurrebbero a una programmata obsolescenza del bene.

Quanto alla pratica di obsolescenza programmata, essa è costituita in via generale da:

1. il ricorso da parte del produttore a tecniche e tecnologie volte ad accorciare la vita o l'uso potenziale di un bene;
2. la specifica volontà del produttore di incrementare il tasso di sostituzione del bene.

Con riferimento al primo elemento, esso si fonda su concetti generici e non ancora definiti a livello europeo, che rischiano di creare incertezze per le imprese e per gli stessi consumatori che il DDL intende tutelare.

Il riferimento è, in particolare, all'espressione **"vita potenziale" di un bene**, su cui come noto incidono variabili esterne alla progettazione e alla realizzazione, come ad esempio le modalità e le condizioni di utilizzo da parte del consumatore, e che, al momento, risultano impossibili testare e determinare *ex ante*. Inoltre, non è chiaro se il concetto di "vita potenziale" comprenda o meno la valutazione di interventi di riparazione del bene o di sostituzione dei suoi componenti, richiamati dal DDL nell'elencazione delle pratiche di obsolescenza programmata (art. 1, co. 1, lettere b, c, d) e quelli di ragionevole manutenzione, cui fa riferimento la citata Direttiva Ue n. 771/2019 in tema di durabilità dei beni (Considerando 32). Pertanto, in assenza di definizioni certe e di *standard* e test condivisi, appare rischioso legare una definizione giuridica rilevante come quella di obsolescenza programmata a variabili, ad oggi, ancora indefinite ed equivoche.

Le stesse perplessità si esprimono anche rispetto al più ampio **concetto di durata di vita del prodotto**, cui il DDL fa riferimento, tra l'altro, in tema di diritti del consumatore (art. 2), nonché alle **espressioni di "vita presumibile" e di "vita garantita" di un bene**, cui il DDL fa riferimento in tema di informazioni al consumatore (art. 5). Quanto al primo, non è chiaro in cosa si sostanzi il diritto "alla durata di vita" di un prodotto e in cosa si distingue dalla garanzia di durabilità prevista della citata Direttiva Ue n. 771/2019 sulle vendite (art. 17). Quanto alle seconde, la loro indeterminatezza rischia di compromettere la trasparenza nella relazione tra consumatore e impresa, addossando su quest'ultima le conseguenze reputazionali e di natura amministrativa di una distribuzione statistica. Pertanto, in linea con quanto previsto dalla recente Direttiva Ue n. 771/2019, sarebbe opportuno lasciare alla discrezionalità del singolo operatore la scelta di fornire ai consumatori informazioni specifiche sulla durabilità del proprio prodotto (es.

dichiarazione precontrattuale): in tal caso, la durabilità offerta dal venditore diverrebbe requisito soggettivo di conformità cui il consumatore può fare affidamento (Considerando 32 e art. 7).

Quanto poi alla **specificata volontà del produttore di incrementare**, attraverso pratiche di obsolescenza programmata, **il tasso di sostituzione del bene**, si segnala come tale parametro risulti equivoco e possa incentivare strumentalizzazioni a danno delle imprese.

Non è chiaro, infatti, come una determinata scelta tecnica o tecnologica possa essere ascritta all'intento del produttore di determinare un'obsolescenza programmata al proprio bene: in altre parole, non è chiaro quali siano gli indici di tale volontà e quali elementi possano dimostrarla.

Inoltre, fermi i necessari presidi di sicurezza e qualità dei prodotti, le scelte tecniche e tecnologiche di progettazione attengono alla discrezionalità e alla creatività dell'impresa, pertanto, risulta distorsivo contestarle ai fini dell'obsolescenza programmata.

Infine, la progettazione e la produzione di beni sempre più innovativi sono indici della capacità di un operatore di crescere e la propensione ad assicurarne un'ampia diffusione sul mercato costituisce espressione dell'attività imprenditoriale. Ne consegue che, l'esigenza di perseguire fenomeni distorsivi a danno dei consumatori deve essere adeguatamente bilanciata con l'ulteriore importante esigenza di assicurare la più ampia tutela al patrimonio (es. informazioni riservate di carattere commerciale e industriale) e alla reputazione delle imprese.

Beni aventi una componente software

Il DDL contiene misure specifiche per i beni aventi una componente *software*.

In particolare, tra le pratiche di obsolescenza programmata, l'art. 1 del DDL, prevede l'utilizzo di componenti *software* o di sistemi operativi aventi l'effetto di peggiorare le condizioni generali del bene e il suo funzionamento (art. 1, co. 1, lett. e).

Inoltre, l'art. 3, co. 2 del DDL prevede l'obbligo per il produttore di garantire la disponibilità di aggiornamenti del *software* e delle applicazioni a esso afferenti, nonché la necessaria assistenza tecnica. Tale obbligo sussiste per tutto il periodo di commercializzazione del bene e per periodo ulteriore pari alla durata della garanzia legale, che lo stesso DDL innalza da 2 anni a 5 anni e 10 anni rispettivamente per gli elettrodomestici e i beni di piccole dimensioni e per gli elettrodomestici e i beni di grandi dimensioni (art. 6, co. 1, lett. a).

In merito alla pratica di obsolescenza programmata, occorre innanzitutto sottolineare come l'utilizzo di *software* esponga i consumatori a una serie continua e non preventivabile di rischi (es. furto di dati; perdita di dati; spionaggio; rischi alla vita), imponendo ai produttori un costante monitoraggio per garantire aggiornamenti di sicurezza e rimediare alle nuove minacce. Inoltre, l'eliminazione delle vulnerabilità della cibersicurezza nei prodotti, processi e servizi ICT è uno dei *driver* del recente *Cybersecurity Act* (Regolamento (UE) 2019/881) che, tra gli obiettivi di sicurezza perseguiti dai sistemi europei di certificazione, prevede proprio la gestione continua delle minacce *cd. note*, anche attraverso *meccanismi per effettuare aggiornamenti protetti* (art. 51, par. 1, lett. j).

Al contempo, il *software* offre ai consumatori numerosi vantaggi e opportunità, che il produttore è incentivato a valorizzare e incrementare, rilasciando aggiornamenti che consentono l'accesso a

molte innovazioni e funzioni nuove. Peraltro, la recente Direttiva Ue n. 771/2019 sulle vendite considera la fornitura degli aggiornamenti, compresi quelli di sicurezza, un requisito oggettivo e soggettivo di conformità, con conseguente onere per il venditore di assicurarli al consumatore (artt. 6 e 7). In particolare, la nuova Direttiva sottolinea come *gli aggiornamenti [siano] uno strumento necessario per garantire che i beni siano in grado di funzionare come al momento della consegna* (Considerando 31).

Ne consegue che, il ricorso agli **aggiornamenti software** costituisce una **pratica fondamentale per assicurare sicurezza e benessere ai consumatori**, pertanto, è indispensabile favorirne lo sviluppo, evitando disallineamenti e incertezze sul piano normativo. Al riguardo, assume notevole rilevanza il tema del cd. *downgrade*, vale a dire il ripristino del *software* a una versione precedente all'aggiornamento. Molto spesso, tale ripristino risulta impossibile da praticare, sia per ragioni di sicurezza, che tecniche (es. alterazione irreversibile del codice *software* per correggere una vulnerabilità di sicurezza; aggiornamenti cumulativi, che presuppongono l'installazione di aggiornamenti precedenti). Inoltre, in queste circostanze, può risultare sproporzionato per il produttore garantire al consumatore misure equivalenti al *downgrade*. Sarebbe, quindi, opportuno circoscrivere con certezza il perimetro dell'obsolescenza programmata, evitando di compromettere la sicurezza e di ingessare l'innovazione.

Quanto alla **durata della disponibilità degli aggiornamenti software**, il DDL introduce due termini cumulativi per calcolarla: uno di natura incerta, pari alla durata del periodo di commercializzazione, un altro aggiuntivo pari al periodo di garanzia.

Tale metodo appare in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva Ue n. 771/2019 sulle vendite che, infatti, impone al venditore di fornire gli aggiornamenti *per un periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi*, pari a quello della garanzia legale ovvero alla durata della fornitura del contenuto digitale, se questa è continuativa ai sensi del contratto (art. 7, co. 3 e Considerando 31). Un'estensione del periodo di fornitura degli aggiornamenti può ragionevolmente attendersi dal consumatore in casi particolari, come quello degli aggiornamenti di sicurezza (Considerando 31).

Risulta, pertanto, sproporzionato e gravoso per l'impresa estendere la durata dell'obbligo della fornitura degli aggiornamenti del *software* oltre la garanzia legale, legandola altresì a una variabile incerta quale il periodo di commercializzazione del bene. Tale previsione, inoltre, rischia di frenare l'innovazione nella misura in cui impone il mantenimento di standard e *performance* obsoleti e superati dai nuovi investimenti in innovazione.

Si auspica, quindi, un ridimensionamento della durata dell'obbligo di fornitura degli aggiornamenti *software*, in linea con i parametri indicati dalla Direttiva Ue n. 771/2019 sulle vendite, anche al fine di assicurare un'effettiva armonizzazione della disciplina a livello europeo, incrementare lo sviluppo del mercato unico e incentivare l'innovazione.

Difetto di conformità

L'art. 6 del DDL modifica l'art. 132 del Codice del consumo, innalzando i termini:

- della garanzia legale, da 2 anni a 5 anni e 10 anni rispettivamente per gli elettrodomestici e i beni di piccole dimensioni e per gli elettrodomestici e i beni di grandi dimensioni (art. 6, co. 1, lett. a);
- per l'inversione dell'onere della prova del difetto di conformità a carico del consumatore da 6 mesi a 1 anno dalla consegna del bene (art. 6, co. 1, lett. b);
- di prescrizione dell'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore da 26 mesi a 4 anni e 8 anni dalla consegna del bene rispettivamente per gli elettrodomestici e i beni di piccole dimensioni e per gli elettrodomestici e i beni di grandi dimensioni (art. 6, co. 1, lett. c).

La norma presenta una serie di criticità, che sarebbe opportuno correggere.

Il riferimento è, in primo luogo, ai **concetti di elettrodomestici e di beni di piccole e grandi dimensioni** che, in assenza di una definizione e/o di criteri e parametri (es. dimensionali; di peso) per individuarli, pongono seri problemi interpretativi e applicativi, che determinano incertezza e minano la fiducia dei consumatori. Al riguardo, si auspica il mantenimento della vigente impostazione che, ai fini dell'applicazione della disciplina sui difetti di conformità, non prevede alcuna distinzione tra beni. Si segnala che tale impostazione è stata confermata dalla recente Direttiva Ue n. 771/2019 sulle vendite, che sul punto non ha previsto alcuna opzione a favore degli Stati membri. Pertanto, per esigenze di chiarezza e armonizzazione, sarebbe necessario non prevedere alcuna distinzione tra i beni ai fini della individuazione della durata della garanzia legale e del termine di prescrizione dell'azione per far valere difetti di conformità.

In secondo luogo, non si condivide l'**estensione della durata della garanzia legale**, confermata a 2 anni anche dalla citata Direttiva sulle vendite. Le conseguenze principali di tale estensione, oltre che di carattere economico a carico sia delle imprese che dei consumatori, sarebbero di ordine giuridico, considerato che la durata dei 2 anni della garanzia legale è prevista nella maggior parte degli Stati membri dell'Ue (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Slovacchia) e anche in Islanda e Norvegia. Pertanto, per esigenze di certezza giuridica e di effettiva armonizzazione, sarebbe auspicabile non innalzare la durata della garanzia legale. Inoltre, per ragioni di carattere sistematico, sarebbe opportuno affrontare la questione della durata della garanzia in sede di recepimento della Direttiva sulle vendite, al fine di coordinare e bilanciare l'eventuale esercizio delle opzioni consentite.

Infine, appare eccessivo e sproporzionato anche l'**allungamento del termine entro cui il consumatore può agire giudizialmente contro il venditore che non applichi la garanzia legale**. Tale estensione, oltre a superare notevolmente i termini previsti dagli altri Stati membri dell'Ue (la durata media nella maggior parte dei Paesi Ue è di 22 mesi), rischia di compromettere le esigenze di certezza sottese all'istituto della prescrizione. Se ne auspica, quindi, un ridimensionamento, anche in linea con quanto previsto a livello europeo.

Parti di ricambio

L'art. 7 del DDL, per i beni di consumo a carattere duraturo, impone al produttore o, in mancanza, all'importatore di garantire ai consumatori un servizio tecnico e la fornitura di pezzi di ricambio per almeno 5 anni dalla cessazione della fabbricazione.

Inoltre, con specifico riferimento ai beni di consumo di uso domestico, intesi come beni durevoli che per funzionare utilizzano anche indirettamente l'energia e la trasformano, la fornitura delle parti di ricambio deve essere garantita per: *i)* 7 anni dalla cessazione della produzione, per parti funzionali di importo superiore a 60 euro; *ii)* 5 anni dalla cessazione della produzione, per parti funzionali di importo inferiore a 60 euro; *iii)* 2 anni dalla cessazione della produzione, per parti non funzionali e meramente estetiche.

La norma presenta una serie di criticità, che sarebbe necessario eliminare.

Innanzitutto, l'art. 7 sembrerebbe sovrapporsi all'istituto della garanzia legale che, già assicura al consumatore una tutela in caso di acquisto di prodotti difettosi o che funzionano male, prevedendo riparazione del bene da parte del venditore, senza addebito di spese al consumatore.

Inoltre, la norma **non è in linea con l'approccio che si sta delineando a livello europeo in tema di pezzi di ricambio**, differenziato per categorie di prodotto e destinatari del ricambio (utilizzatori o riparatori professionisti). Il riferimento è, da ultimo, al *cd. Regolamento eco-design* di attuazione della Direttiva 2009/125/CE, sugli apparecchi domestici del freddo e del lavaggio, che è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue.

Infine, la norma appare eccessivamente onerosa per le imprese, nella misura in cui impone ai produttori di assicurare pezzi di ricambio per un lungo periodo di tempo, peraltro superiore a quello della garanzia legale e successivo alla cessazione della produzione e non alla consegna del bene, come avviene per la garanzia legale, o all'immissione sul mercato dell'ultima unità di un modello, come previsto per gli apparecchi domestici del freddo e del lavaggio. L'introduzione di un simile obbligo, infatti, determinerebbe un aumento dei costi di gestione di magazzino anche successivamente alla cessazione della produzione, nonché di gestione delle scorte una volta decorso il termine previsto. Inoltre, appare ragionevole ritenere che, nel lungo periodo, tali pregiudizi economici finirebbero per incrementare il costo degli stessi beni, dei pezzi di ricambio e del servizio di assistenza tecnica, a danno degli stessi consumatori.

Nuove attribuzioni al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

L'art. 8 del DDL attribuisce nuove competenze al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del Codice del consumo. In particolare, al Consiglio viene attribuito il compito di vigilare e controllare in merito alle tecniche di obsolescenza programmata, anche attraverso controlli a campione sui beni e la richiesta, tramite le autorità preposte, del ritiro del bene dal mercato.

Come noto, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti è l'organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, con funzioni prevalentemente consultive e di promozione della cultura consumeristica.

L'attribuzione al Consiglio di compiti di vigilanza e controllo desta molte perplessità, sia sotto il profilo dell'indipendenza e dell'imparzialità necessarie per assicurare il corretto svolgimento di tali attribuzioni, sia sotto il profilo di sovrapposizione e compatibilità con le funzioni di altre Autorità preposte ad assicurare il rispetto della disciplina consumeristica.

Appare, quindi, fondamentale ridimensionare le prerogative del Consiglio in tema di obsolescenza programmata, adeguandole alla natura dell'organismo.

Sanzioni

L'art. 9 del DDL punisce con la reclusione fino a 2 anni e la multa di 300.000 euro (aumentabile in base ai benefici conseguiti dall'operatore) il produttore o il distributore che abbia ingannato o tentato di ingannare il consumatore su: *i)* il ricorso a tecniche di obsolescenza programmata ; *ii)* la natura, specie, provenienza, qualità essenziali, composizione o contenuto dei beni di consumo; *iii)* la quantità di beni di consumo consegnata o sulla consegna di beni diversi da quelli previsti dal contratto di vendita; *iv)* l'idoneità all'uso, rischi inerenti all'uso, controlli effettuati, manuali d'uso o precauzioni da prendere; *v)* la durata di vita del bene di consumo intenzionalmente ridotta.

La misura appare gravosa e sproporzionata, nella misura in cui accosta la sanzione penale agli strumenti di *enforcement* tipici del diritto dei consumatori e qualifica la relativa fattispecie in termini di delitto, andando anche oltre la condotta di obsolescenza programmata. Quanto alla rilevanza penale della questione, si sottolinea come sul punto il DDL si ispiri alla normativa francese in tema di obsolescenza programmata - la Francia è tra i pochissimi Stati membri dell'Unione europea ad aver una disciplina in materia - senza tuttavia considerare i limiti che tale impianto ha rivelato in termini applicativi e punitivi. Sarebbe, quindi, auspicabile un ridimensionamento dell'impianto sanzionatorio introdotto dal DDL.

Infine, sul piano strettamente giuridico, la norma appare lesiva del principio di legalità nella misura in cui punisce contestualmente il reato consumato (l'operatore che ha ingannato il consumatore) e quello tentato (l'operatore che ha tentato di ingannare il consumatore). Infatti, tale circostanza risulta incompatibile con la natura del reato nella forma tentata che, infatti, costituisce titolo autonomo di reato rispetto al reato compiuto e si configura per effetto del combinato disposto tra la fattispecie del reato base e l'art. 56 del codice penale.